



PROVINCIA DI MATERA

**NUOVO REGOLAMENTO DEL “NUCLEO DI VALUTAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO**

Approvato con Decreto Presidenziale n. 38 del 13.4.2021

NUOVO REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO

TITOLO I

Art.1 Istituzione del Nucleo di Valutazione, del Controllo di Gestione e del Controllo Strategico

1. E' istituito il servizio unificato "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", svolto da un Organo composto da membri esperti esterni all'Ente, che opera in posizione di autonomia.
2. Il presente regolamento disciplina, pertanto, le modalità, le competenze e le attività inerenti la valutazione del personale con incarico dirigenziale e del Segretario Generale, il Controllo di Gestione ed il Controllo Strategico.
3. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" è istituito ai sensi del D. Lgs. n.286 del 30.07.99, artt. 5 e 6 nonché del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, artt.107, comma 7, e 147.

Art. 2 Principi generali

1. I principi generali cui deve riferirsi l'attività del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" sono:
 - a) attuare i propri compiti e funzioni in piena autonomia e indipendenza, per quanto attiene, in particolare, allo svolgimento delle analisi e alla formulazione delle valutazioni e dei giudizi;
 - b) acquisire una concreta imparzialità di giudizio ed un'effettiva autorevolezza istituzionale;
 - c) fruire di un supporto tecnico idoneo e funzionale che faciliti una reale operatività;
 - d) garantire adeguate capacità di management ed un incisivo impegno nell'innovazione;
 - e) porre in essere il principio della trasparenza;
 - f) ispirarsi al principio di integrità;
 - g) avere un carattere funzionale e proporzionato alle dimensioni ed alla complessità della struttura organizzativa provinciale;
 - h) svolgere con continuità la funzione di controllo interno, tenendo conto dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei Servizi dell'Ente.

Art. 3 Predisposizioni di base

1. Per attuare i principi generali, le predisposizioni di base sono le seguenti:
 - a) allo scopo di assicurarne l'imparzialità e l'autorevolezza, il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", nel quadro dell'organizzazione dell'Ente,

opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione.;

- b) in termini di competenze, capacità ed esperienze, la complessità delle funzioni del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" implica che i suoi componenti abbiano una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e del ruolo delle Amministrazioni, oltre ad assolvere le proprie funzioni con capacità innovativa, con metodi e standard applicati in organizzazioni (pubbliche e private) strutturate e in condizioni di assoluta autonomia al fine di attuare processo di misurazione e valutazione imparziale ed efficace;
- c) ispirarsi al principio dell'integrità e trasparenza da verificare nella maniera più idonea nelle varie attività dell'Ente;
- d) supportare – al fine di svolgere con continuità le funzioni di controllo interno - la redazione ed il monitoraggio del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO) e dei suoi allegati ed effettuare i vari monitoraggi concernenti la valutazione, il controllo di gestione e quello strategico.

Art. 4 Funzioni e compiti di base

1. In relazione ai principi e tenendo conto delle predisposizioni di base, il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" deve:

- a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e della integrità dei controlli, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso. Proporre, quindi, al Presidente della Provincia la valutazione annuale dei Dirigenti e del Segretario Generale, accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, evidenziando l'attuazione delle finalità, nel quadro dei criteri e delle modalità vigenti nel tempo; la valutazione definitiva dei dirigenti viene approvata con decreto presidenziale;
- b) effettuare il controllo di gestione tenendo in particolare conto di quanto previsto dal PRO e verificando l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati;
- c) effettuare il controllo strategico tenendo conto in particolare di quanto previsto dalla relazione previsionale e programmatica, valutando l'adeguatezza delle scelte compiute per l'attuazione dei piani, programmi ed indirizzi espressi dal Presidente della Provincia, al fine di verificare la congruenza fra i risultati conseguiti e gli obiettivi generali predefiniti;
- d) comunicare con tempestività, di conseguenza, al Presidente della Provincia di Matera le criticità eventualmente riscontrate, e, nei casi di particolare gravità, darne notizia alla

Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica;

- e) validare la relazione sulla performance e pubblicarla sul sito della Provincia;
- f) curare annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del dipendente.
- g) migliorare la determinazione dei compiti e degli obiettivi assegnati, attuando nella maniera migliore un tipo di valutazione dei dirigenti che tenga conto non solo dei risultati ma anche dei comportamenti tenuti nel conseguirli;
- h) facilitare l'operato dei Dirigenti promuovendo l'aggiornamento, a tutti i livelli, della cultura manageriale, il miglioramento delle relazioni interne e l'incremento della partecipazione e della motivazione delle risorse umane;
- i) supportare una valida, funzionale divisione dei ruoli fra l'organo politico e la Direzione amministrativa;
- j) più in generale, contribuire ad un decisivo miglioramento della produttività generale dell'Amministrazione.
- k) verificare:
 - la predisposizione e l'eventuale aggiornamento del PTPC;
 - la redazione e l'aggiornamento del piano triennale della trasparenza e la sua attuazione nel rispetto delle linee guida e delle direttive dell'ANAC;
 - lo stato di attuazione dei controlli interni previsti dagli artt.147 e seg. del TUEL e dal regolamento sui controlli interni;
 - l'aggiornamento del codice di comportamento dell'Ente, esprimendo parere obbligatorio ex art. 54 d.lgs. 165/2001.

TITOLO II

Art. 5 Valutazione della performance

1. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", esercita i compiti previsti dal Sistema di valutazione della Performance, adottato ai sensi dell'art.7, comma 1, del D. Lgs. n.150 del 27.10.2009 e quelli attribuiti ai nuclei di valutazione o all'organismo indipendente di valutazione direttamente dalla legge, dall'ANAC o dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. In particolare, il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" esercita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- svolge funzioni di monitoraggio del sistema complessivo della valutazione e della trasparenza;

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;
- contribuisce all'individuazione e/o perfezionamento di metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica;
- valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e del Segretario Generale;
- valida la relazione annuale sulla Performance con i dati definitivi della gestione;
- ai sensi della disciplina di legge e di contrattazione collettiva accerta preventivamente le effettive disponibilità di bilancio dell'Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, al fine del mantenimento delle correlate risorse nell'ambito del fondo delle risorse decentrate;
- svolge funzioni di monitoraggio in materia di lavoro flessibile, ai sensi dell'art.36, comma 3, del D.lgs. 30.3.2001 n.165.
- verifica le buone pratiche di promozione delle pari opportunità e di benessere organizzativo nelle forme di legge.

3. Al "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" può essere altresì attribuito, da parte del Presidente della Provincia, lo svolgimento di attività strumentali all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al presente Regolamento.

4. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", per quel che concerne, in particolare, la valutazione della performance del personale con qualifica dirigenziale:

- effettua la pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali ai fini della determinazione dell'indennità di posizione da corrispondere nonché la valutazione dei dirigenti e delle relative prestazioni ai fini della retribuzione di risultato, secondo la disciplina prevista nel CCDI e nei CCNL;
- valuta, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrati, le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate;
- verifica i risultati dell'attività dei dirigenti e compie le valutazioni necessarie ad accertare i risultati della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi.

3. Le valutazioni dei dirigenti tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.

4. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del dirigente, acquisisce in

contraddittorio le valutazioni dell'interessato, in modo da consentire la partecipazione al procedimento del valutato.

5. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide, di norma, con l'esercizio finanziario o con i tempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi.

6. I dirigenti sono tenuti a collaborare con il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni, esibizione documentale o quanto richiesto dal Nucleo stesso.

7. I dirigenti, in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico"

Art. 6 Elementi di riferimento della valutazione dirigenziale

1. La valutazione si basa, oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati (risultati ottenuti), sulle prestazioni, sulle competenze organizzative e sul comportamento sia personale che nell'insieme.
2. Essa deve essere coerente con le norme contrattuali collettive e deve comunque garantire:
 - la conoscenza preventiva dei parametri e dei criteri di valutazione;
 - la trasparenza del processo di valutazione.
3. La valutazione è annuale.
4. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" può assumere quali elementi di riferimento della valutazione:
 - i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali dell'Ente;
 - i programmi di lavoro annuali e di attività degli uffici;
 - il bilancio delle risorse finanziarie e delle risorse umane e strumentali assegnate;
 - le eventuali relazioni annuali o di periodo diverso redatte dal Presidente della Provincia, nel caso quest'ultimo le ritenga necessarie;
5. Gli elementi di cui ai precedenti commi sono raccolti anche con l'ausilio di sistemi informatici;
6. La valutazione è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti ed a fornire all'Amministrazione provinciale elementi di supporto per l'assegnazione, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali.

Art. 7 Modalità particolari

1. L'attività del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" viene svolta, in prevalenza, tramite colloqui con i Dirigenti. Se necessario, possono essere incontrati altri componenti dell'Amministrazione. In particolare, in una serie di incontri, il Nucleo assiste

l'organo politico e i Dirigenti nella condivisione della programmazione delle varie componenti dell'Ente, collaborando – nel quadro delle finalità del Presidente della Provincia - alla definizione degli obiettivi.

2. Elementi essenziali da considerare nella valutazione sono:

- a) le modalità di programmazione, gestione e controllo che ciascun Dirigente pone in essere nel corso della propria attività e che emergono dalla redazione ed utilizzo del PRO e dall'intera documentazione in uso;
- b) il grado di conseguimento degli obiettivi verificato con i criteri di cui al precedente articolo;
- c) la capacità di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e contemperando i complessivi impegni richiesti dalla funzione;
- d) la quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto personale specificamente assicurato al conseguimento dei risultati programmati;
- e) il contributo all'integrazione tra diversi uffici e capacità di adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di crisi ed urgenze od ai processi di cambiamento organizzativo.

3. La valutazione si basa, oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati, sulle capacità organizzative dimostrate ed i comportamenti tenuti, sulle capacità dirigenziali e sull'andamento qualitativo del servizio anche in rapporto al grado di soddisfazione dell'utenza (interna ed esterna).

Art. 8 Impugnazioni

1. Contro la proposta di giudizi negativi o parzialmente negativi formulata dal Nucleo, i Dirigenti possono chiedere a tale Organo il riesame della propria valutazione, con richiesta motivata fatta pervenire entro quindici giorni dalla comunicazione.
2. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", entro sessanta giorni dalla ricezione, procede al riesame della richiesta, eventualmente preceduto da contraddittorio.

Art. 9 Particolari inadempienze

1. Qualora il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" rilevi inadempienze o inadeguatezze da parte di un Dirigente, con apposito verbale ne dà notizia al Presidente della Provincia.

Art. 10 Struttura tecnica permanente - Pubblicità e verbalizzazione.

1. Organizzativamente il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" è supportato da una struttura tecnica permanente costituita da n.2 dipendente di cat. C o D, scelti

fra i dipendenti della Segreteria Generale- servizio organizzazione e gestione del personale (relativamente alle attività che afferiscono alla valutazione della performance dei dirigenti) e del settore finanziario (relativamente alle attività che afferiscono il controllo di gestione e il controllo strategico).

2. Le riunioni del Nucleo non sono pubbliche.
3. Di ogni seduta viene redatto il verbale a cura del segretario verbalizzante.
4. Le funzioni di segretario del citato Nucleo sono espletate, *rationae materiae*, dai dipendenti della struttura tecnica permanente di cui al comma 1.

TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 11 Finalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è il sistema attraverso il quale si verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, e, attraverso l'analisi dei risultati raggiunti, delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e qualità dei servizi, si valuta l'efficienza, l'efficacia, la funzionalità e qualità di realizzazione degli stessi, desumendone indicazioni utili all'orientamento della gestione.
2. Il controllo di gestione, in particolare, è finalizzato a:
 - a) analizzare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, motivando gli scostamenti registrati;
 - b) conseguire l'economicità della gestione, attraverso il controllo dei costi e un'ottimizzazione delle risorse compatibile con conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - c) verificare l'efficacia gestionale.
3. L'esercizio del controllo di gestione è un'attività diffusa ad ogni livello dell'organizzazione

Art. 12 Organo competente al controllo di gestione

1. Per favorire una gestione economicamente corretta delle risorse di cui l'Ente dispone, per controllare la realizzazione degli obiettivi programmati, per la valutazione delle performance dei Dirigenti e per verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità della gestione, ai sensi degli artt. 147 – comma 1 lett. b) – 196 – 197 – 198 e 198 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267 e dagli artt. 1 lett. b) e 4 del Decreto Legislativo 30/07/1999 n°286, la Provincia di Matera si avvale dell'operato del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", Organo competente ad effettuare il Controllo di Gestione.
2. È compito dei responsabili dei servizi collaborare con il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", adottando le migliori soluzioni organizzative per consentire la realizzazione di un sistema informativo contabile utile a fornire le necessarie informazioni.

3. I Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi pongono in essere gli atti necessari a migliorare l'andamento gestionale, proponendo – ove necessario – suggerimenti agli Organi di governo locale nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e, comunque, nel rispetto del consolidato principio della separazione delle funzioni di indirizzo politico-programmatico e di controllo da quelle strettamente gestionali.

Art. 13 Oggetto del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti dell'azione amministrativa:

- a) la coerenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti di programmazione dell'ente e negli atti di indirizzo politico;
- b) l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili rispetto agli obiettivi programmati;
- c) l'efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative possibili;
- d) l'analisi degli scostamenti;
- e) economicità della gestione dei servizi;
- f) il rispetto dei vincoli normativi imposti sulla effettuazione delle spese.

Art. 14 Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

- a) preventiva, concernente l'analisi del piano esecutivo di gestione e la definizione degli obiettivi da raggiungere nonché la verifica dell'adeguatezza e congruità delle risorse assegnate;
- b) concomitante, relativa al monitoraggio e rilevazione dei dati di gestione, con particolare attenzione ai costi e ricavi dei servizi e rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi o centri di costo;
- c) successiva, mediante elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e gestionali di risultato e di processo nonché di referti periodici inerenti l'attività complessiva dell'ente ovvero parti di essa (singoli servizi o centri di costo, programmi e progetti) e relazioni comparative con altre realtà.

Art. 15 Modalità di rilevazione dei dati

Per l'esercizio della funzione di controllo di gestione, il Nucleo si avvale di rilevazioni proprie e/o provenienti dai sistemi informativi dell'ente (contabili, organizzativi, amministrativi) che elabora mediante l'applicazione di tecniche e metodologie appropriate.

Art. 16 Referto del controllo di gestione

1. L'attività del controllo di gestione si traduce in una reportistica periodica predisposta dal Nucleo (analisi economiche, relazioni, documenti o rapporti di gestione, ecc.) attraverso la quale vengono messi a disposizione del Presidente della Provincia i risultati e le informazioni acquisite. L'attività di referto può essere ordinaria o straordinaria.

2. È ordinaria l'attività di carattere ricorrente connessa all'analisi dei costi, alla valutazione degli stati di avanzamento del PEG, ai rapporti finali sulla gestione svolta dai vari servizi dell'ente. Essa viene svolta con periodicità semestrale.

3. È straordinaria l'attività di referto connessa a specifiche esigenze dell'ente o dei singoli servizi, quali le analisi dei costi legate alla esternalizzazione dei servizi. Essa viene svolta in base alle necessità, tenendo conto delle richieste presentate dagli organi di direzione politica e dai Dirigenti dei Servizi.

4. I referti del controllo di gestione, predisposti dal "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", vengono trasmessi dal Presidente di tale Organo:

a) ai Dirigenti di Servizio, ai fini del controllo operativo in modo da supportare le loro valutazioni sull'andamento della gestione;

b) al Presidente della Provincia e agli organi politici, in modo da supportare le valutazioni sulla congruenza delle scelte adottate con le strategie dell'amministrazione;

c) all'Organo di revisione economico-finanziaria.

5. Il referto annuale di cui agli artt. 198 e 198 bis del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267 viene trasmesso dal Nucleo, entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, al Presidente della Provincia, al Responsabile del Servizio Finanziario, ai Dirigenti di Servizio, all'Organo di Revisione Contabile, nonché, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto, alla Sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dei medesimi articoli 198 e 198bis del TUEL 267/2000.

Art. 17 Il sistema degli indicatori

1. Gli indicatori rappresentano una modalità di misurazione del grado di raggiungimento dei risultati e, come tali, costituiscono gli strumenti funzionali all'attività di controllo e di valutazione.

2. Gli indicatori sono distinti in tre tipologie: efficacia, efficienza e adeguatezza dell'azione amministrativa:

a) gli indicatori di efficacia misurano il rapporto tra risultati raggiunti e obiettivi programmati (stato di avanzamento, percentuale di realizzazione, rispetto dei tempi).

b) gli indicatori di efficienza misurano il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti (produttività, rendimento, economicità, qualità).

c) gli indicatori di adeguatezza misurano il rapporto tra obiettivi programmati e risorse impiegate.

Art. 18 Poteri del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico"

1. Il Nucleo, per quel che concerne il controllo di gestione, ha accesso ai documenti amministrativi ed al sistema informatizzato di gestione degli stessi, nonché ottenere dagli uffici di ciascun

Settore qualsiasi atto o notizia anche presso società, enti o istituzioni partecipati dalla Provincia.

2. Il Nucleo può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
3. Il Nucleo provvede a segnalare al Presidente della Provincia ed ai dirigenti interessati le irregolarità eventualmente riscontrate.

Art. 19 Funzionamento

1. Al "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Strategico" sono assegnate annualmente le risorse necessarie al suo funzionamento. Esse devono essere riportate in apposito capitolo del bilancio provinciale.
 2. Il Presidente convoca le riunioni, stabilisce le scadenze ed il ritmo dell'attività operativa del Nucleo di Valutazione, lo rappresenta, definisce il calendario degli incontri.
 3. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo Strategico" opera svolgendo almeno due riunioni al mese, eccezion fatta per il periodo feriale del mese di agosto.
 4. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, descrittivo dell'attività svolta e delle relative conclusioni che, al termine del procedimento viene rimesso al Presidente della Provincia.
 5. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", con riferimento agli obiettivi, ai programmi, alle priorità e alle direttive impartite, riferisce periodicamente, ed almeno due volte all'anno, al Presidente della Provincia sui risultati, attività svolta, sugli esiti della valutazione e sull'andamento della gestione. In tali comunicazioni segnale per ogni settore, l'andamento delle attività e avanza le proposte che ritiene idonee.
1. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", in linea preventiva, procede alla valutazione della congruità e della coerenza dei progetti proposti e alla conclusione degli stessi. Sulla scorta di dettagliata relazione dei dirigenti responsabili, procede all'attestazione del raggiungimento degli obiettivi.
 2. Al "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico", in analogia a quanto previsto dal vigente codice di procedura civile, si applicano gli istituti dell'astensione e della ricusazione.

TITOLO IV CONTROLLO STRATEGICO

Art. 20 Oggetto del Controllo Strategico

1. L'attività di controllo strategico riguarda la verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
2. Il controllo strategico ha un orizzonte temporale di medio - lungo periodo; conseguentemente assume quali atti programmatici di riferimento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato di cui all'articolo 46 comma 3 del TUEL, il piano generale di sviluppo menzionato all'art. 165 comma 7 del TUEL e il Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170 del TUEL.

Art. 21 Attività svolta dal "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico"

Il Nucleo supporta l'organo politico-amministrativo e l'unità tecnica operativa interna, nella composizione di cui al precedente art. 10, preposta al controllo strategico nell'aggiornamento degli obiettivi strategici del DUP.

2. L'attività consiste nell'analisi preventiva e successiva e nel supporto nella rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici, come disciplinato nel Regolamento sui controlli interni.
3. Il Nucleo riferisce direttamente all'organo di indirizzo politico, entro il 15 giugno e comunque almeno una volta l'anno a conclusione dell'esercizio, le risultanze delle analisi effettuate; in tale occasione predispone apposita relazione che deve contenere l'indicazione dei possibili rimedi nel caso di mancata, totale o parziale, attuazione degli atti di indirizzo politico.

Art. 22 Modalità di svolgimento

1. Per il controllo strategico il succitato Nucleo effettua in via preventiva:
 - a) il controllo sulla coerenza tra le linee programmatiche di mandato, gli altri atti di indirizzo politico e il Documento Unico di Programmazione (DUP e in quest'ultimo la pianificazione operativa rappresentata dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
 - b) il controllo sulla fattibilità di programmi e progetti e la congruenza tra obiettivi e risorse assegnate.
2. In sede consuntiva il Nucleo svolge un ruolo di supporto nella valutazione del personale di vertice della struttura burocratica in merito alle modalità utilizzate, concretamente, nell'attuazione di piani e programmi adottati dagli organi dell'Ente.

Art. 23 Relazione di fine mandato

1. Il Nucleo collabora alla stesura della relazione di fine mandato.
2. Il Nucleo svolge una funzione di supporto al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario, entrambi chiamati a predisporre la relazione di fine mandato del Presidente della Provincia di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n°149/2011 e s.m.i..

TITOLO V

Art. 24 Composizione, nomina e requisiti

1. Il "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" è composto da tre membri esperti esterni all'Ente, di cui uno con funzione di Presidente.
2. I componenti e il Presidente vengono nominati dal Presidente della Provincia, previa selezione pubblica.
3. I requisiti per la nomina dei componenti esterni sono i seguenti:

– Titolo di studio:

- a) diploma di laurea specialistica (ingegneria gestionale) o di laurea quadriennale (scienze economiche e statistiche – giurisprudenza – scienze politiche) conseguite nel vecchio ordinamento degli studi;
- b) è valutabile, altresì, il possesso di titoli riconosciuti equivalenti e rilasciati in altri paesi dell'UE;
- c) per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione e strategico o della misurazione e valutazione della performance.
- d) In assenza dei titoli di cui alla precedente lettera a), titolo di istruzione secondaria superiore e comprovata pregressa esperienza professionale acquisita in almeno tre Enti di dimensioni demografiche pari a quello della Provincia di Matera, di cui almeno uno in organi di controllo di gestione.

– Titoli Valutabili:

- a) titoli di studio conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da istituzioni formative pubbliche;

- b) esperienza professionale nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione della performance e dei risultati, nonché buone e comprovate conoscenze informatiche.

I membri del "Nucleo di Valutazione Controllo di Gestione e Controllo Strategico" sono individuati tra coloro che siano in possesso di almeno uno dei sotto elencati requisiti, i quali devono risultare da apposito *curriculum vitae*:

- a) Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 2 D. Lgs n.29/1993 e s.m.i.;
- b) Esperti in scienze dell'amministrazione;
- c) Esperti in materia economico – finanziaria e revisione dei conti;
- d) Esperti in tecniche di controllo e di gestione pubblica nonché in organizzazione aziendale e gestione delle risorse;
- e) Esperti in materie giuridiche ed amministrative.

Sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o comunitaria;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non essere stati condannati per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale;
- Non essere stati motivatamente rimossi come membri di Nucleo da precedenti incarichi;

- 4. Il Presidente della Provincia, sulla base di apposita istruttoria congiuntamente svolta dal Segretario Generale e dal Dirigente del Servizio Risorse Umane, nonché di eventuale colloquio motivazionale nomina i componenti del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico".

Il compenso per l'incarico viene indicato nel provvedimento di nomina.

Art. 25 Durata

- 1. La durata del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico" è triennale, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.
- 2. La durata dell'incarico può essere rinnovata per una sola volta. È escluso il rinnovo tacito.

Art. 26 Incompatibilità

- 1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli incarichi di cui al precedente articolo non possono essere conferiti:
 - a. Ai conviventi, parenti e affini fino al 4° grado:
 - Del Presidente della Provincia;
 - Dei consiglieri provinciali;
 - Dei consiglieri circoscrizionali;

- Dei revisori dei conti;
- Dei dirigenti a tempo determinato o indeterminato della Provincia di Matera

b. in analogia con le previsioni della legge 190/2012 non possono essere nominati coloro che:

1. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
2. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
3. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
4. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
5. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione;
6. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
7. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione, presso cui deve essere nominato il Nucleo, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
8. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del Nucleo di Valutazione Controllo di gestione Controllo Strategico prima della scadenza del mandato;
9. siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
10. incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000.;
11. si trovino nelle condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

In ogni caso, l'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato.

- c. Ai rappresentanti della Provincia di Matera presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza della Provincia;
- d. Ai dipendenti delle aziende speciali della Provincia e delle società con prevalente capitale della Provincia, anche se collocati in aspettativa;
- e. Ai soci, legali rappresentanti e direttori tecnici di società, anche di fatto, alle quali la Provincia abbia appaltato lavori, forniture, servizi o incarichi di natura diversa in corso di esecuzione.

- f. a coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione o che abbiano superato l'età della pensione di vecchiaia.

Art. 27 Decadenza e revoca

1. I componenti del Nucleo decadono per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause d'incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i dirigenti;
2. I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
3. I singoli membri decadono in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Nucleo.
4. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca dei componenti del Nucleo sono adottati dal Presidente della Provincia.
5. Alla sostituzione del componente del Nucleo decaduto o revocato provvede il Presidente della Provincia con proprio decreto.

Art. 28 Accesso e utilizzo delle informazioni

1. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.
2. Gli esperti esterni si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016"*.

Art. 29 Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive mm. ed ii., nella Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'approvazione del presente regolamento comporta la contestuale abrogazione dei precedenti regolamenti nonché di ogni altra disposizione regolamentare adottata che ne sia in contrasto, l'art. 77, comma 3 del Nuovo Regolamento di Contabilità nonché i Regolamenti riguardanti le attività e il funzionamento del "Nucleo di Valutazione", i cui organismi sono sostituiti con la nomina del "Nucleo di Valutazione Controllo di Gestione e Controllo Strategico".
3. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della relativa delibera di approvazione.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, come disciplina di diritto pubblico a carattere imperativo.

INDICE

NUOVO REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO	1
TITOLO I	1
Art.1 Istituzione del Nucleo di Valutazione, del Controllo di Gestione e del Controllo Strategico	1
Art. 2 Principi generali	1
Art. 3 Predisposizioni di base	1
Art. 4 Funzioni e compiti di base	2
TITOLO II	3
Art. 5 Valutazione della performance	3
Art. 6 Elementi di riferimento della valutazione dirigenziale	5
Art. 7 Modalità particolari	5
Art. 8 Impugnazioni	6
Art. 9 Particolari inadempienze	6
Art. 10 Struttura tecnica permanente - Pubblicità e verbalizzazione	6
TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE	7
Art. 11 Finalità del controllo di gestione	7
Art. 12 Organo competente al controllo di gestione	7
Art. 13 Oggetto del controllo di gestione	7
Art. 14 Fasi del controllo di gestione	8
Art. 15 Modalità di rilevazione dei dati	8
Art. 16 Referto del controllo di gestione	8
Art. 17 Il sistema degli indicatori	9
Art. 18 Poteri del "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico"	9
Art. 19 Funzionamento	10
TITOLO IV CONTROLLO STRATEGICO	11
Art. 20 Oggetto del Controllo Strategico	11
Art. 21 Attività svolta dal "Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo strategico"	11
Art. 22 Modalità di svolgimento	11
Art. 23 Relazione di fine mandato	12
TITOLO V	12
Art. 24 Composizione, nomina e requisiti	12
Art. 25 Durata	13
Art. 26 Incompatibilità	13
Art. 27 Decadenza e revoca	15
Art. 28 Accesso e utilizzo delle informazioni	15
Art. 29 Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni	15
	16